

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2017, proposto da:
S. s.r.l. e G. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese
dagli avvocati Alberto Vigano', Silvia De Ponti e Massimo Bali', con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Aosta, via Passage Folliex N. 3;

contro

Comune di Courmayeur, rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli,
presso il cui studio in Aosta, via Losanna 17, è elettivamente domiciliato;
Sportello Unico Enti Locali della Valle D'Aosta, non costituito in giudizio;
C. s.r.l., non costituita in giudizio;
Soprintendenza per i beni e le attività culturali, patrimonio paesaggistico e
architettonico, non costituita in giudizio.

per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale dello Sportello Unico Enti Locali del Comune di
Courmayeur n. 255 del 31.5.2017, notificata a mezzo pec in data 1.6.2017,
concernente la "rimozione di mezzi pubblicitari, emessa nei confronti della società

- G. per pannelli pubblicitari per copertura ponteggio installati presso l'immobile sito in (.....) piazzale”;
- dell'ordinanza dirigenziale dello Sportello Unico Enti Locali del Comune di Courmayeur n. 257 del 1.6.2017, notificata a mezzo pec in data 1.6.2017, concernente la “rimozione di mezzi pubblicitari, emessa nei confronti della società G. per pannelli pubblicitari per copertura ponteggio installati presso l'immobile sito in(.....) via”;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, ove occorrer possa:
 - della nota in data 6.12.2016 con cui il Comune di Courmayeur ha comunicato alla Soprintendenza che il messaggio pubblicitario risulta “cambiato e privo di autorizzazione paesaggistica”;
 - del riscontro dello SUEL alla richiesta di chiarimenti prot. n. 5037 del 2.3.2017;
 - della comunicazione dello SUEL in data 10.2.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La S. s.r.l. e la G. s.r.l. hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Courmayeur n. 255 del 31.5.2017 con cui è stata ordinata la rimozione di pannelli pubblicitari per copertura ponteggio installati presso l'immobile sito in piazzale,

l'ordinanza n. 257 dell'1.6.2017 con cui è stata ordinata la rimozione di pannelli pubblicitari per copertura ponteggio installati presso l'immobile sito in via, la nota del 6.12.2016 con cui il Comune ha comunicato alla Regione Valle D'Aosta (dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, direzione tutela beni paesaggistici e architettonici) che il messaggio pubblicitario risulta cambiato e privo di autorizzazione paesaggistica, la nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti del 24 maggio 2016 e la nota del 10 febbraio 2017.

Queste le censure dedotte:

- I. eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra più atti e del travisamento dei fatti; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione del regolamento d.c.c. n. 73/2005;
- II. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.r. 18/94; violazione e falsa applicazione della l.r. 1/56; nullità per incompetenza assoluta; eccesso di potere sotto il profilo dell'eccesso di delega; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l.r. 1/56; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 241/90;
- III. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90;
- IV. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
- V. violazione e falsa applicazione del regolamento d.c.c. n. 73/2005; violazione e falsa applicazione degli art. 23, comma iv e 53 comma VIII del codice della strada e regolamento, art. 153, commi I e II del d.lgs 42/04, art. 3 comma I e art. 11 comma II della l.r. 18/94, dell'art. 4 della l.r. 1/56; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.r. 18/94; eccesso di potere sotto il profilo dell'eccesso di delega;
- VI. violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90; eccesso di potere per sviamento;

VII. eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, violazione del principio di buona amministrazione, illogicità e ingiustizia manifeste; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 507/1993.

Si è costituito in giudizio il Comune di Courmayeur, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, l'inammissibilità del ricorso:

- per nullità della notifica alla Regione Valle D'Aosta, unico controinteressato;
- in quanto ricorso collettivo e cumulativo proposto avverso due distinti ed autonomi provvedimenti;
- per carenza di legittimazione ed interesse in capo a S. s.r.l.

All'udienza del 4 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica alla Regione Valle D'Aosta è infondata in quanto : a) non è stato impugnato un provvedimento adottato da tale Amministrazione; b) non sussiste in capo alla Regione un interesse alla conservazione dei provvedimenti impugnati distinto rispetto a quello di cui è portatore la Soprintendenza per i beni e le attività culturali cui il ricorso è stato notificato; c) la Regione non assume la veste di controinteressato in senso tecnico, non essendo un soggetto che, per effetto diretto del provvedimento impugnato, acquisisce una posizione di vantaggio che possa essere pregiudicata o compromessa dalla pronuncia giurisdizionale.

È infondata anche la seconda eccezione di inammissibilità. Sono, invero, sussistenti i requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo in considerazione dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali delle ricorrenti nonché per l'analogia di contenuto delle due ordinanze impugnate le quali vengono censurate per gli stessi motivi.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione ed interesse in capo a S. s.r.l., anche ove fondata, non porterebbe comunque ad una declaratoria di

inammissibilità del ricorso, stante la pacifica sussistenza di legittimazione ed interesse in capo alla G. s.r.l.

Preliminarmente, occorre, infine, affermare il permanere dell'interesse alla decisione del ricorso nonostante l'adozione da parte dello Sportello Unico degli Enti Locali del provvedimento prot. n. 21338 del 7.9.2017, con cui viene affermato che il procedimento deve considerarsi definito positivamente e che le ordinanze di rimozione "possono rimanere senza seguito": tale atto è stato difatti adottato sulla base dei presupposti del permanere delle coperture scenografiche e della necessità che la sostituzione dei messaggi autorizzati sia preceduta da apposita comunicazione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 153, d.lgs. n. 42/2004, contestati dalle ricorrenti.

Può ora esaminarsi il merito del ricorso.

Con le ordinanze sopra richiamate l'Amministrazione ha ordinato la rimozione di due pannelli pubblicitari, posti a copertura di ponteggi, in quanto i messaggi pubblicitari su di essi apposti sono stati modificati in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Il primo ed il sesto motivo di ricorso, con i quali viene contestata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi di eccesso di potere, per contraddittorietà, travisamento dei fatti e illogicità, e di violazione dell'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, sono fondati.

Con provvedimento n. 58 del 2 dicembre 2015, il Comune di Courmayeur ha autorizzato l'installazione di pannelli pubblicitari, posti a copertura di un ponteggio situato in piazzale, recanti "diciture varie come da allegati", prevedendo che l'esecuzione dei lavori di posa della segnaletica "potrà essere effettuata così come risulta dal presente provvedimento, nonché dagli elaborati di progetto approvati, alle condizioni appresso indicate e salvo i diritti dei terzi". La relazione tecnico illustrativa allegata al provvedimento specifica che

L'autorizzazione richiesta concerne la realizzazione di una copertura scenografica del ponteggio che verrà installato in Piazzale e che la copertura prevede l'installazione di teli in pvc raffiguranti il Monte Bianco che, “nei mesi in cui ci sarà la disponibilità da parte di qualche sponsor di effettuare della pubblicità, verranno sostituiti” da teli pubblicitari.

Con provvedimento n. 141 dell'8 settembre 2015, il Comune di Courmayeur, limitandosi a richiamare gli elaborati tecnici allegati alla domanda - oltre al parere favorevole del commissario esperto in materia di tutela del paesaggio del 7 settembre 2015 – ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica.

Analogamente dispongono i provvedimenti n. 49 del 30 settembre 2015 e n. 147 del 18 settembre 2015, con riferimento ai pannelli pubblicitari posti a copertura del ponteggio installato in via

Questi atti, con cui l'Amministrazione ha autorizzato, sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico, la posa dei due pannelli pubblicitari, non dettano alcuna specifica prescrizione con riferimento ai messaggi pubblicitari, autorizzando, anzi, pannelli con “diciture varie” (il cui contenuto non è stato specificato in alcun atto), senza apporre alcuna condizione al riguardo.

I titoli autorizzatori, consentendo alle richiedenti di sostituire i teli scenografici con generici teli pubblicitari, lasciano, pertanto, piena facoltà alle istanti di apportare modifiche ai messaggi pubblicitari stessi.

Le due ordinanze di rimozione impugnate, contestando la mancanza di autorizzazione paesaggistica, si pongono, quindi, in contraddizione con i provvedimenti n. 141/2015 e 147/2015 con i quali l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata senza apporre alcuna condizione con riferimento ai messaggi pubblicitari e alla facoltà di modifica degli stessi.

Né può valere il richiamo, contenuto nelle due ordinanze, a quanto specificato nelle due autorizzazioni paesaggistiche, secondo cui “l'esecuzione di opere non

autorizzate o comunque difformi da quelle approvate con il presente provvedimento in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 3, l. reg. n. 18/94, comporteranno l'applicazione dell'art. 11 della citata legge regionale che prevede la sospensione immediata dei lavori e la contestuale comunicazione al soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, ai fini dell'applicazione, ove del caso, delle sanzioni previste dall'art. 167, d.lgs. n. 42/2004": la modifica dei messaggi pubblicitari è invero consentita dai titoli autorizzatori sopra richiamati.

Palese è dunque la illegittimità delle due ordinanze di rimozione, che vanno ad incidere su titoli autorizzatori di guisa che l'Amministrazione - ove avesse ritenuto di averli rilasciati in contrasto con la legge - sarebbe dovuta intervenire su di essi esercitando il potere di annullamento in autotutela (e non lo ha fatto).

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.

Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate secondo i parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Courmayeur al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 2.000,000 (duemila//00), oltre gli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO